

DL Ambiente

Memoria Enel

Nell'ambito delle finalità di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale, il DL 153/2024 rappresenta un intervento normativo di rilievo, volto a ottimizzare i processi autorizzativi per progetti di interesse strategico nazionale, riducendo le tempistiche burocratiche e promuovendo l'adozione di tecnologie compatibili con gli obiettivi ambientali e di sostenibilità. Tuttavia, emergono profili critici che suggeriscono l'opportunità di una revisione di alcune disposizioni, affinché le misure risultino maggiormente coerenti con gli obiettivi di efficientamento, efficacia e rapidità nella gestione delle istanze.

1. Tecnologie prioritarie

a) L'articolo 1 comma 1 lettera a) al punto 1.2 novella l'articolo 8 del Testo Unico Ambientale, inserendo (seppur nelle more di un successivo DM volto a definire i criteri definitivi) alcuni criteri di valutazione per l'assegnazione della priorità ai progetti attuativi del PNIEC, e introduce al punto a) l'affidabilità e la sostenibilità tecnica ed economica del progetto in relazione alla sua realizzazione. Si rileva, tuttavia, come la **sostenibilità economica**, sia una dimensione che rientra esclusivamente nella sfera decisionale dell'operatore privato, il quale è tenuto a verificare e garantire la fattibilità economica del progetto nelle sue fasi di pianificazione e sviluppo. Analogamente, si esprimono riserve circa la **sostenibilità tecnica** come criterio di prioritizzazione tra i progetti, in quanto non appare immediatamente chiaro in che modo tale requisito possa configurarsi come criterio discriminante e misurabile ai fini dell'assegnazione delle priorità. Si ritiene pertanto opportuno **eliminare la lettera a)** dai criteri di priorità di valutazione dei progetti, mantenendo i soli parametri di cui alle lettere b) c) e d), in quanto maggiormente misurabili e più appropriati alla sfera di competenza dell'amministrazione procedente.

b) L'elenco previsto delle tecnologie prioritarie così come aggiornato dal decreto, seppur nelle more di un successivo DM volto a definire i criteri definitivi, riserva una "corsia preferenziale" ai progetti che contribuiscono agli obiettivi del PNIEC. Tuttavia, tale elenco appare lacunoso per quanto riguarda alcune tecnologie di rilevanza strategica, come i **sistemi di pompaggio**, i quali svolgono funzioni essenziali di accumulo energetico nei periodi di bassa domanda, bilanciamento della produzione da fonti rinnovabili e stabilizzazione della rete elettrica tramite la regolazione della frequenza. L'assenza di tali tecnologie dall'elenco delle priorità rischia di precludere benefici procedurali a soluzioni che contribuiscono in modo significativo alla sicurezza e stabilità del sistema energetico nazionale.

c) Inoltre, le **soglie di potenza stabilite nel decreto per i progetti eolici e fotovoltaici** sono formulate in modo da agevolare solamente iniziative pari almeno a 50 e 70 MW. Tale impostazione oltre a risultare penalizzante per i progetti di taglia inferiore, che, pur essendo più contenuti in termini di potenza, contribuiscono in modo rilevante alla diffusione territoriale delle fonti rinnovabili, potrebbe determinare comportamenti distortivi da parte degli operatori che potrebbero artatamente utilizzare taglie più grandi anche a discapito dell'efficienza del progetto al solo scopo di rientrare in priorità.

In ogni caso, qualunque criterio di priorità nella trattazione delle istanze non dovrà pregiudicare l'interesse legittimo degli operatori a che vengano rispettati i termini previsti per la conclusione del procedimento.

2. Disponibilità dei Terreni nella Fase di Avvio della VIA

La disposizione che impone la disponibilità dei terreni sin dalla fase di avvio del procedimento di VIA si inserisce nel dibattito su recenti interventi con istanze analoghe. Tale vincolo, se confermato, comporterebbe un aggravio degli oneri per l'ottenimento della disponibilità del terreno anche per le opere di connessione. Inoltre, l'acquisizione anticipata dei terreni riduce la flessibilità progettuale, limitando la capacità di adattamento del progetto stesso a **eventuali richieste o modifiche emergenti nel corso della VIA**.

L'obbligo di acquisire la disponibilità dei terreni sin dalla fase iniziale potrebbe favorire il fenomeno del c.d. *land grabbing* (accaparramento di terreni) che, come Enel, stiamo già osservando in altri contesti a livello internazionale, ovvero un'appropriazione anticipata dei terreni da parte degli operatori in una fase in cui né questi ultimi, né le amministrazioni precedenti hanno ancora un quadro completo e definito sul progetto.

Data la rilevanza strategica di tali progetti, e in considerazione del fatto che gli impianti finalizzati agli obiettivi PNRR e PNIEC sono annoverati come **opere di interesse pubblico, urgenti e indifferibili**, si propone di consentire ai soggetti proponenti di **avvalersi delle procedure espropriative per pubblica utilità**, in coerenza con il quadro normativo vigente e in coordinamento con le disposizioni del Testo Unico Espropri, così da ottimizzare il processo di acquisizione dei terreni senza compromettere la fluidità della procedura di valutazione e l'applicazione **della disposizione di cui all'art. 12 comma 4 bis del D.lgs 387/2003**.

3. Norme transitorie

Un aspetto del DL 153/2024, che appare suscettibile di ulteriori chiarimenti interpretativi, concerne la **gestione dei procedimenti già avviati** prima dell'entrata in vigore del Decreto. In particolare, non risulta esplicitato se i progetti attualmente in corso di valutazione ambientale saranno posti in sospenso per consentire un rapido espletamento delle istruttorie relative ai nuovi progetti considerati prioritari. Nell'ipotesi che le nuove regole trovino applicazione anche ai procedimenti già avviati, potrebbero insorgere criticità per i proponenti coinvolti in iter autorizzativi in corso, con potenziale lesione del principio del legittimo affidamento e conseguente rischio di contenziosi da parte di soggetti che vedrebbero compromessa la propria posizione nell'ordine di trattazione delle istanze.

Pertanto, pur condividendo la necessità di evitare l'accumulo delle pratiche, un metodo più equo per risolvere tale problematica potrebbe consistere nel **prevedere per le istanze più datate la verifica dell'effettivo interesse degli operatori a proseguire nell'iter**.

Ad esempio, per i procedimenti avviati **tra il 1° gennaio 2020 e l'entrata in vigore del Decreto**, si propone di garantire la regolare prosecuzione dei procedimenti autorizzativi sulla base delle regole previgenti, tutelando al contempo i proponenti che hanno già investito in fase progettuale e pianificatoria e il principio del legittimo affidamento. Per procedimenti avviati invece **prima del 1° gennaio 2020**, si suggerisce che il Ministero avvii una richiesta di **manifestazione di interesse** rivolta agli operatori, al fine di verificare quali di essi intendano effettivamente proseguire con l'istanza. Tale meccanismo consentirebbe di ridurre il carico amministrativo e di **mantenere attivi solo i progetti per i quali i proponenti abbiano manifestato esplicito e circostanziato interesse a procedere**.